

a questa Camera, onde emanano, mi si permetta il dirlo, troppi ordini del giorno, e non sempre tutt'affatto costituzionali, nè tali io potrei considerare quelli che contengono dichiaratorie per parte della Camera relativamente all'interpretazione od all'esecuzione delle leggi, sia in via di disposizione generale, sia in ordine ad un caso particolare, giacchè colle prime si usurpa la pienezza del potere legislativo, e colle altre s'invadono le attribuzioni del potere giudiziario.

« Eppertanto io confido che i signori ministri non tarderanno a presentarci un progetto di legge che segni la via colla quale si possa agevolmente conseguire un provvedimento rispetto alle decisioni dell'amministrazione attiva, semprechè un cittadino si creda dalla medesima lesa nelle sue ragioni. »

Signori, tali parole, mentre ci segnalavano gl'inconvenienti, ce ne additavano ad un tempo il rimedio. Ed invero se esistesse la desiderata via ordinaria e regolare, se si fosse commesso ad un tribunale amministrativo composto di membri inamovibili, le cui funzioni non potessero con alcun'altra di carattere politico cumularsi, di pronunciare in supremo grado sul contenzioso nascente dall'offesa del diritto di un cittadino per parte del potere esecutivo, ognuno vede quanta maggior garanzia troverebbe il reclamante in una decisione profferita da siffatto tribunale indipendentemente da ogni politica prevenzione, e che sarebbe esecutoria come le sentenze de' tribunali ordinari, anzi che in una deliberazione in cui non si può sempre far astrazione da una vittoria o da una sconfitta del Ministero o dell'opposizione, e che rimane sovente senza effetto.

Quindi è che quando fosse istituito questo tribunale supremo amministrativo, su molte petizioni che attualmente è dover nostro di prendere in seria considerazione, si potrebbe passare all'ordine del giorno, omettendo così allora la Camera di occuparsi di quelle che sono di privato piuttosto che di generale interesse. Laonde, attesa l'importanza delle petizioni che hanno per oggetto reclamazioni contro atti del potere esecutivo, e che debbono essere esaminate dalla Camera, o per la loro natura, o per causa dell'indicata lacuna della nostra legislazione, io non posso adottare la disposizione progettata dalla Commissione in ordine alle medesime; non l'accetto neanco relativamente alle due prime categorie, ma tanto meno rispetto a quelle di cui ho sinora discusso e che sarebbero comprese nella terza categoria.

Soggiungerò ancora una brevissima osservazione, e sarà intorno gli esempi che l'onorevole conte Balbo ci citava di altri Governi.

Mi scusi l'onorevole signor Balbo se io non posso ammettere gli addotti esempi, ed il motivo in ciò specialmente consiste, che in tali Governi non v'ha quella divisione di poteri che, tracciata e proclamata nel 1789 dalla Costituente francese, servì poscia di fondamento, come al nostro Statuto, così a quasi tutte le altre Costituzioni del continente europeo.

Niuno poi sa meglio del deputato Balbo, così profondamente versato nelle istituzioni inglesi, che quel Parlamento provvede sopra moltissimi affari, i quali presso noi spettano alle attribuzioni del potere esecutivo. Nel nostro paese v'ha eccesso di centralizzazione: l'azione del Ministero si fa sentire nell'ultimo comune anche in materie di minima entità; nell'Inghilterra vi è il difetto contrario. Con quella nazione irfine abbiamo bensì comuni i grandi principii di libertà, ma onninamente diversa è la nostra organizzazione amministrativa e giudiziaria. Assai differenti quindi possono essere gli oggetti per cui si presentano petizioni alle nostre Camere od

al Parlamento inglese, e ciò che in uno Stato è principale può nell'altro essere secondario e viceversa.

Io credo pertanto, o signori, che debba essere rigettato l'articolo 2°, su cui ora volge la discussione, e subordinatamente voterò per l'emendamento dell'onorevole signor Mellana.

TORELLI, relatore. La Commissione del regolamento si è riunita ieri mattina prendendo ad esame di nuovo l'articolo 2°, tenendo conto delle osservazioni che vennero fatte nella Camera nella tornata di sabato, fatto riflesso specialmente che il maggior numero cadeva sulla terza categoria, e più specialmente sulla disposizione che le petizioni ivi comprese dovessero essere riferite sommariamente, ovvero fare un rapporto complessivo piuttosto che essere riferite dettagliatamente una per una; la Commissione accedendo al desiderio universale di riformare l'articolo 2° nel senso espresso, quale venne sviluppato nella tornata di sabato dall'onorevole deputato Farina, si è accostata all'emendamento dell'onorevole deputato Rosellini, ed ha formolato l'articolo 2° espresso nei seguenti termini:

« Art. 2° La Commissione delle petizioni dividerà quelle da riferirsi in tre categorie:

« 1° Petizioni inconvenienti per la forma, contrarie ai buoni costumi, o ingiuriose alla religione o ad uno dei tre poteri dello Stato;

« 2° Petizioni che non sono di competenza della Camera;

« 3° Petizioni sulle quali vi ha luogo a promuovere una deliberazione della Camera a termini dello Statuto. »

La Commissione propone in un rapporto complessivo l'ordine del giorno per le due prime categorie.

Essa propone con una relazione speciale e per ciascuna delle petizioni della terza categoria un'apposita conclusione.

Vede la Camera che questo articolo 2° è redatto nel senso espresso dal maggior numero degli onorevoli oratori che presero a parlare intorno all'articolo 2°. La Commissione non ha veduto in realtà che vi fosse grande differenza tra il fare un rapporto sommario e farlo speciale; atteso che era già detto, che in qualunque questione sulla quale venisse richiesta qualche speciale spiegazione, il relatore doveva essere pronto a darla; quindi la differenza è piuttosto nella forma che nella sostanza.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gianone.

GIANONE. Io aveva esaminato l'articolo 2° del progetto che si sta discutendo colla scorta di quella poca esperienza raccolta nei tre mesi in cui ebbi l'onore di far parte della Commissione delle petizioni, e mi era convinto che il miglior partito che potesse la Camera accogliere a questo proposito era la reiezione dello stesso articolo. Io aveva guardato allo scopo che ci siamo proposto allorquando abbiamo anticipato in questa parte sulla riforma del regolamento a cui sta attendendo la nostra Commissione. Io aveva cercato l'effetto che sarebbe derivato dalla disposizione proposta in questo articolo; e mi era convinto che lo scopo per cui avevamo incaricata la Commissione di proporre fin d'ora in tal parte una aggiunta al nostro regolamento noi l'abbiamo ottenuto, per quanto era possibile, coll'articolo primo; e che questo articolo 2° era affatto estraneo a quello scopo; d'altronde io aveva riconosciuto che gli effetti derivanti da questa disposizione, se non portavano con sé inconvenienti tanto gravi quanto le vennero opposti, non ne erano però tutt'affatto esenti, e che quanto meno non potevano se non riescire perfettamente inutili. Ora sento che la Commissione ha modificato quella disposizione, ed io trovo che se gl'inconvenienti non sono più così numerosi e gravi come nella prima rela-